

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI
PROTEZIONE CIVILE

L'anno DUEMILA_____ il giorno __ del mese di _____ presso la sede del
Comune di Dormelletto sita in via Francesco Baracca n. 4

TRA

- Il COMUNE DI DORMELLETTTO, con sede legale in via Francesco Baracca n. 4,
codice fiscale n. 81004000030 -Partita IVA: 00931690036 rappresentato dal
....., in qualità di Sindaco pro tempore, all'uopo autorizzato, con deliberazione
di Consiglio comunale n. ___ del ___, esecutiva

E

- il COMUNE DI BORGO TICINO, con sede legale in via Vittorio Emanuele II, n. 58,
codice fiscale n. 80009810039 -Partita IVA: 00531990034rappresentato dall'ing.
Francesco Gallo, in qualità di Sindaco pro tempore, all'uopo autorizzato, con
deliberazione di Consiglio comunale n. ___ del ___, esecutiva

PREMESSO CHE

- a) la legge 24 febbraio 1992, n. 225, ha istituito il Servizio nazionale di protezione civile attribuendo anche ai Comuni specifiche competenze;
- b) il Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della legge su richiamata, è autorità comunale di protezione civile e, in quanto tale, assume la direzione e il coordinamento degli interventi necessari nel territorio comunale;
- c) l'esperienza acquisita sugli eventi calamitosi, per i quali si sono attivati piani di protezione civile nei vari Comuni, ha evidenziato la necessità di un coordinamento delle risorse disponibili, attraverso l'utilizzo associato di personale, mezzi e attrezzature;
- d) fra le risorse disponibili deve essere considerato il volontariato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Oggetto

1. Gli enti stipulanti, a mezzo dei loro legali rappresentanti, convengono di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le attività di «pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi», di competenza comunale. In particolare rientrano tra i compiti della gestione associata:

- a) l'approvazione del Piano intercomunale di protezione civile entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione;
- b) l'attivazione del coordinamento delle attività, secondo quanto disposto dalla presente convenzione, fatte salve ed impregiudicate le competenze del Sindaco quale autorità locale di protezione civile;
- c) l'istituzione di gruppi comunali di volontariato che agiscano in ambito comunale ed intercomunale.

Articolo 2 Finalità

Gli enti stipulanti individuano nello svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 1, la modalità gestionale idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati e la economicità della spesa pubblica locale.

Articolo 3 Organizzazione del servizio

3.1. È istituito il Centro Operativo Intercomunale (COI) per il coordinamento del servizio di protezione civile nell'ambito dei territori dei Comuni convenzionati, con sede nel Comune di Dormelletto;

3.2. I sindaci dei Comuni partecipanti sono individuati quali componenti e responsabili del Centro Operativo Intercomunale e provvedono, al loro interno, ad eleggere annualmente il coordinatore.

3.3. Fanno parte del Centro Operativo Intercomunale, in qualità di collaboratori, i responsabili dei servizi tecnici e di Polizia locale dei Comuni convenzionati, nonché i rappresentanti dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato, iscritti nel Piano intercomunale di protezione civile.

3.4. Il Centro Operativo Intercomunale si riunisce almeno una volta l'anno per l'elezione del coordinatore ed ogni qualvolta quest'ultimo lo ritenga necessario per l'esame delle questioni riguardanti la gestione del servizio.

Articolo 4 Funzioni del servizio

4.1. Il Centro Operativo Intercomunale ha la funzione di coordinare le attività di protezione civile di competenza dei Comuni partecipanti nei settori di rischio idrogeologico (alluvioni e inondazioni), geologico (terremoti), d'incendio (boschi, beni pubblici e privati), e di ogni altro

evento calamitoso che possa mettere in pericolo l'incolumità di persone e beni.

4.2. Il Centro Operativo Intercomunale svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) pianificazione di protezione civile, prevenzione e previsione di eventi calamitosi, funzioni di attenzione, allerta e preallarme, nonché supporto operativo di primo intervento al verificarsi della calamità;

b) coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare le situazioni di cui alla lettera a), mediante l'utilizzo di uomini, mezzi e strutture dei Comuni convenzionati;

c) predisposizione, coordinamento e attuazione di almeno una esercitazione annuale di protezione civile su tutto il territorio dei Comuni convenzionati.

4.3. Il coordinatore del Centro Operativo Intercomunale, di concerto con gli altri componenti, emana atti di indirizzo e direttive per la concreta attuazione delle competenze assegnate. Nei casi in cui l'evento calamitoso coinvolga un solo ente partecipante, le funzioni di coordinatore del Centro

Operativo Intercomunale sono svolte dal Sindaco del Comune interessato.

4.4. Il coordinatore del Centro Operativo Intercomunale, ovvero il Sindaco dell'unico Comune che ha subito la calamità, ha l'obbligo di informare le autorità statali, regionali e provinciali preposte al Servizio di protezione civile sulle iniziative operative intraprese, ai sensi della convenzione, nel

rispetto della normativa vigente.

4.5. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti, il Centro Operativo Intercomunale può avvalersi dei gruppi comunali di volontariato e, ove esistenti, delle associazioni di volontari convenzionate con ogni singolo Comune, e del Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile di Novara.

Articolo 5 Competenza territoriale

Il personale dei Comuni convenzionati messo a disposizione del Servizio di protezione civile è autorizzato ad operare sui territori dei Comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione civile e con le modalità previste dal presente atto.

Articolo 6 Personale e dotazioni

6.1. I Comuni si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi e attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio comunale e comunque nell'ambito dei territori dei Comuni convenzionati, in base alle richieste avanzate dal Centro Operativo Intercomunale.

6.2. Al Piano intercomunale di protezione civile è allegato, quale parte integrante, l'elenco del personale, delle strutture, dei locali e delle attrezzature che i Comuni partecipanti convengono di mettere a disposizione per lo svolgimento del servizio.

Articolo 7 Durata della convenzione

7.1. La presente convenzione ha durata triennale dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 e potrà essere rinnovata per la medesima o diversa durata con provvedimento consiliare.

7.2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza è approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari.

Articolo 8 Mezzi finanziari e Comune gestore

8.1. Le spese generali, derivanti dall'attuazione della presente Convenzione, sono gestite e anticipate dal Comune il cui Sindaco è coordinatore del Centro Operativo Intercomunale, e poi ripartite annualmente tra i Comuni, in base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

8.2. Il rimborso delle spese anticipate di cui al comma 1 deve essere operato entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto.

8.3. I Comuni convenzionati stanziavano nei propri bilanci di previsione, annuale e pluriennale, i trasferimenti di cui al comma 1.

8.4. Le spese derivanti da interventi effettuati per conto di singoli Comuni sono quantificate dal coordinatore del Centro Operativo Intercomunale, e poste a carico del Comune che ne ha beneficiato.

Articolo 9 Recesso e risoluzione della convenzione

9.1. Prima della scadenza stabilita all'articolo 7, ciascun ente ha facoltà di recedere dalla convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse. In tal caso l'ente recedente deve darne comunicazione all'altro ente, il quale ne prende atto, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso; il recesso è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo.

9.2. Il recesso non deve arrecare nocumento all'altro ente e, nel caso di spese pluriennali, l'ente recedente continua a parteciparvi anche dopo il recesso, fino alla estinzione delle stesse.

9.3. È consentito all'ente recedente di corrispondere la quota residua di spese a proprio carico, in un'unica soluzione.

9.4. Alla risoluzione della presente convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, si può pervenire anche per intervenuto accordo, formalizzato con deliberazioni consiliari degli enti convenzionati.

9.5. L'accordo di cui al comma 4 deve disciplinare anche la definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere.

Articolo 10 Controversie

10.1. Le eventuali controversie che potessero insorgere nel corso dell'esecuzione della Convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate ad un collegio arbitrale, composto da n. 3 (tre) membri: uno nominato da ciascuno dei Comuni e il terzo, con funzioni di presidente, nominato d'intesa tra gli arbitri o in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ente capo convenzione, su istanza della parte più diligente.

10.2. In caso di mancata conciliazione delle controversie secondo le modalità di cui al comma 1, la risoluzione delle stesse è demandata al giudice ordinario.

Articolo 11 Spese di convenzione

Tutte le spese derivanti dalla stipula della presente convenzione sono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati.

Letto, approvato e sottoscritto.